

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024
16/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROCEDURA DI PRIMO CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE E DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DEL TERMINALE GESTITO DA SNAM FSRU ITALIA S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281^a riunione del 30 gennaio 2024

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente la "Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione

del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);

- la deliberazione dell’Autorità del 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 2 marzo 2023, 85/2023/R/gas (di seguito: 85/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 aprile 2023, 144/2023/R/gas (di seguito: 144/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 27 giugno 2023, 285/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 27 giugno 2023, 288/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 288/2023/R/gas);
- la comunicazione di Snam FSRU Italia S.r.l. (di seguito anche: Snam) del 22 dicembre 2023, prot. Autorità 80745 di pari data (di seguito: comunicazione 22 dicembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl;
- con la deliberazione 167/05, l’Autorità ha fissato i criteri di accesso ai terminali di Gnl ai sensi del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, prevedendo, tra l’altro, al comma 5.11, che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e che lo stesso GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità;
- all’articolo 4, comma 1, il TIRG prevede che l’impresa di rigassificazione trasmetta all’Autorità una relazione contenente le informazioni circa: (i) la capacità di rigassificazione dell’impianto, la metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte; e (ii) lo schema di funzionamento dell’impianto, con l’indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio;
- all’articolo 5, comma 8, il TIRG prevede che l’impresa di rigassificazione esercente la capacità di rigassificazione di nuova realizzazione trasmetta all’Autorità, per

verifica, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità;

- inoltre, all'articolo 5, comma 9, il TIRG prevede che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente alinea, l'Autorità verifichi che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione alle procedure di conferimento della capacità, e comunichi all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata;
- il comma 12.7 della deliberazione ARG/gas 2/10, in materia di conferimento della capacità di trasporto di nuova realizzazione, dispone, nel caso di terminali di rigassificazione da realizzare in regime di accesso dei terzi, che la capacità sia conferita per un periodo di 5 anni e in misura pari al *send out* massimo se disponibile;
- con la deliberazione 288/2023/R/gas, l'Autorità, al fine di limitare i rischi connessi con la variazione delle tariffe di trasporto, ha previsto che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore includano i costi di capacità di trasporto definiti sulla base dei corrispettivi di trasporto associati alla capacità di rigassificazione annuale approvati al momento del conferimento; la medesima deliberazione prevede, inoltre, che le imprese di rigassificazione regolino, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli applicati alle capacità conferite rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- inoltre, la medesima deliberazione prevede la possibilità, per i soggetti assegnatari, di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle capacità conferite, in luogo dei costi di capacità di trasporto secondo le disposizioni richiamate al precedente punto, siano applicati, per l'intera durata del conferimento, i corrispettivi di trasporto come approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria dei servizi di trasporto.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 50/22 prevede che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- rientra nelle infrastrutture di cui al punto precedente il terminale gestito dalla società Snam FSRU Italia S.r.l. (di seguito Snam FSRU Italia), controllata da Snam S.p.A., che sarà ubicato vicino alla costa di Ravenna. L'impianto di rigassificazione (di

seguito Terminale di Ravenna), del tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) con capacità di rigassificazione annuale di circa 4,5 miliardi di Smc, sarà ormeggiato presso una piattaforma appositamente attrezzata con le *facilities* di ormeggio della FSRU;

- Snam FSRU Italia gestisce anche l'impianto di rigassificazione già in esercizio e temporaneamente ubicato nel porto di Piombino con caratteristiche tecniche analoghe al Terminale di Ravenna.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 22 dicembre 2022, Snam FSRU Italia ha trasmesso, in esito alla propria consultazione:
 - a. la procedura di primo conferimento della capacità di rigassificazione del Terminale di Ravenna di cui all'articolo 5, comma 8, del TIRG;
 - b. la proposta del codice di rigassificazione del Terminale di Ravenna;
 - c. le manifestazioni di interesse pervenute dai soggetti interessati al conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione di durata inferiore ai venti anni;
 - d. la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, del TIRG, contenente la descrizione tecnica del processo di rigassificazione del Terminale di Ravenna;
- la procedura di cui alla precedente lettera a. presenta modalità di conferimento analoghe a quelle già proposte da Snam FSRU Italia per il Terminale di Piombino e approvate dall'Autorità con la deliberazione 28/2023/R/gas come successivamente integrata con la deliberazione 85/2023/R/gas; inoltre, la procedura prevede già dal primo conferimento l'offerta di prodotti di durata pluriennale definiti da Snam FSRU Italia sulla base delle manifestazioni di interesse espresse dagli operatori di mercato nel corso della fase di consultazione;
- la procedura prevede un meccanismo di assegnazione della capacità ad asta aperta ascendente e un corrispettivo di aggiudicazione pari alla somma di un premio unitario definito in esito alla procedura concorsuale e del corrispettivo a base d'asta a sua volta pari alla somma di un corrispettivo fisso e del corrispettivo unitario di capacità di trasporto; più nel dettaglio, il corrispettivo unitario di capacità di rigassificazione definito per l'intero periodo di conferimento e utilizzato per la valorizzazione del corrispettivo fisso, di cui al precedente periodo, è stato determinato in 22,11 €/mcliq/anno, valore in linea con la tariffa di capacità degli altri terminali *off-shore* nazionali;
- la proposta di codice di rigassificazione trasmessa da Snam FSRU Italia all'Autorità tiene conto delle disposizioni contenute nel TIRG prevedendo, tra l'altro, di avvalersi dei servizi offerti dal GME per il conferimento della capacità tramite la Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: PAR) organizzata e gestita dal medesimo GME;
- con riferimento alla procedura di cui alla precedente lettera a., i soggetti intervenuti nel processo consultivo condotto da Snam FSRU Italia, per quanto qui rileva, hanno:
 - richiesto di posticipare l'avvio della procedura di primo conferimento a valle del completamento della configurazione tecnico-operativa del Terminale di Ravenna,

- in modo tale che siano disponibili tutte le informazioni di carattere tecnico-operativo, nonché le tariffe di rigassificazione per l'anno 2025, al fine di limitare l'incertezza sul livello tariffario di accesso al servizio di rigassificazione;
- richiesto la possibilità per i soggetti interessati di presentare offerte per prodotti di capacità per qualunque sottoperiodo di durata compresa tra 1 e 19 anni termici, con i vincoli previsti dalla procedura per quanto riguarda la durata (anni contrattuali consecutivi) e il volume della capacità richiesta (numero costante di slot per ciascun anno richiesto);
 - proposto di riservare una quota della capacità disponibile per prodotti di durata pari o inferiore all'anno, per garantire un bilanciamento equo tra prodotti di breve e lungo termine; inoltre, è stata auspicata l'introduzione di un tetto massimo alla capacità conferibile ad un singolo soggetto in esito alla procedura di primo conferimento;
 - ritenuto non condivisibile la logica di rivalutazione annua del corrispettivo di assegnazione in quanto non avrebbe un sottostante obiettivo di costo, e richiedono in merito di valutare la possibilità di adottare modalità di rivalutazione annuale del corrispettivo di assegnazione che consideri i pesi relativi ai costi operativi e di capitale che compongono i ricavi riconosciuti;
 - con riferimento alla proposta di codice di rigassificazione di cui alla precedente lettera b., i soggetti intervenuti nella consultazione, per quanto qui rileva, hanno:
 - richiesto la possibilità di prevedere, previa consultazione, l'introduzione di forme di gestione in *pooling* dei due terminali operati da Snam FSRU Italia, prevedendo altresì possibili meccanismi di *swap* delle scariche tra Piombino e Ravenna, in particolare durante il periodo di rilocalizzazione del Terminale di Piombino;
 - richiesto di valutare la possibilità di abilitare navi metaniere convenzionali fino a 180.000 mcliq. e che nell'ambito di un singolo *slot* possano approdare due navi metaniere con un volume complessivo non superiore alla capacità associata allo *slot*;
 - auspicato la dotazione da parte del Terminale di Ravenna di un sistema di correzione del gas finale per incrementare il *range* di accettabilità dell'indice di Wobbe fino a 53,8 MJ/Smc, al fine consentire la scarica e rigassificazione del Gnl proveniente da diverse fonti di importazione, e in particolare dai giacimenti africani di prossima messa in produzione;
 - in merito alle osservazioni alla procedura sopra richiamate, Snam FSRU Italia ha rilevato quanto segue:
 - con riferimento alle richieste di posticipo nell'esecuzione della procedura di primo conferimento, Snam FSRU Italia ritiene opportuno che la procedura si svolga nel corso della corrente stagione invernale con l'obiettivo di sfruttare il contesto di mercato per massimizzare l'allocazione della capacità disponibile presso il Terminale di Ravenna. Più nel dettaglio, Snam FSRU Italia ha osservato che l'incertezza relativa alla disponibilità delle informazioni tecnico-operative, evidenziata dagli operatori, è limitata alle sole disposizioni portuali e marittime che dovranno essere emanate dalle autorità competenti e non è tale da compromettere la partecipazione, in quanto gli aspetti essenziali per l'accesso e

per l'erogazione del servizio di rigassificazione, ivi compresi i termini di programmazione, ormeggio e disormeggio della nave metaniera al Terminale di Ravenna, sono già disciplinati nell'ambito della proposta di codice di rigassificazione di cui alla precedente lettera b.. In merito alla proposta di attendere l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025 prima dell'espletamento della procedura, Snam FSRU Italia ritiene che i criteri proposti già prevedano misure di mitigazione dell'incertezza legata alla variazione tariffaria nel corso del periodo di conferimento, consentendo ai partecipanti di scegliere una tariffa prefissata per l'intero periodo di allocazione unicamente soggetta alla rivalutazione annuale sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;

- sulla proposta di lasciare al richiedente la possibilità di definire la durata dei prodotti di capacità inferiori ai venti anni, Snam FSRU Italia ritiene che, seppur meritevole di considerazione, tale proposta non sembra compatibile con il meccanismo di aggiudicazione ad asta aperta ascendente con prezzo base noto *ex-ante*;
- sulla proposta di riservare una quota della capacità disponibile per prodotti di durata pari o inferiore all'anno, Snam FSRU Italia ha osservato che l'offerta della totalità della capacità disponibile nell'ambito della procedura di primo conferimento appare coerente con il vigente quadro regolatorio; inoltre, in merito alla proposta di stabilire un tetto ai conferimenti del singolo soggetto, Snam FSRU Italia segnala che il TIRG prevede già specifiche disposizioni in tema di *Use It Or Lose It* finalizzate ad evitare *capacity hoarding* da parte di singoli soggetti;
- sulla rivalutazione annuale del corrispettivo di assegnazione sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, Snam FSRU Italia ha osservato che tale previsione è in linea con quanto già previsto in materia di conferimento pluriennale di capacità di rigassificazione presso i terminali italiani;
- in merito alle osservazioni alla proposta di codice di rigassificazione, Snam FSRU Italia si è resa disponibile a valutare la possibilità di:
 - configurare un servizio di “*pooling*” dei Terminali di Ravenna e Piombino e l'eventuale integrazione del servizio offerto nell'ambito di un processo di consultazione dedicato;
 - abilitare navi metaniere con una taglia fino a 181.000 mcliq in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti delle relative regolamentazioni e prescrizioni;
 - introdurre un servizio che consenta all'utente di effettuare due scariche nell'ambito del medesimo *slot* in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti delle relative regolamentazioni e prescrizioni;
 - implementare un sistema di correzione dell'indice di Wobbe a fronte di una comprovata necessità evidenziata dagli utenti, tenendo conto dei costi associati a tale intervento e che le attuali forniture di Gnl appaiono compatibili con il *range* dell'indice di Wobbe come definito nella proposta di codice di rigassificazione;
- infine, con la comunicazione del 22 dicembre 2023 Snam FSRU Italia ha anche trasmesso le manifestazioni di interesse ricevute per prodotti di durata inferiore a

venti anni di cui alla precedente lettera c., proponendo l'offerta dei seguenti quattro prodotti:

- *biennale*, dall'anno termico 2025/2026 all'anno termico 2026/2027;
- *triennale*, dall'anno termico 2025/2026 all'anno termico 2027/2028;
- *quinquennale*, dall'anno termico 2025/2026 all'anno termico 2029/2030, con possibilità di estensione fino ad ulteriori 5 anni termici;
- *decennale*, dall'anno termico 2025/2026 all'anno termico 2034/2035, con possibilità di estensione fino ad ulteriori 10 anni termici;
- ai fini del conferimento delle capacità, la procedura prevede il confronto delle offerte relative al prodotto ventennale con combinazioni di prodotti di durata inferiore sulla base del merito economico secondo disposizioni coerenti con quelle già adottate dalla deliberazione 144/2023/R/gas, ma non precisa le modalità con le quali sono, a tal fine, valorizzate le offerte relative al medesimo prodotto ma aventi differente durata a fronte di richiesta di estensione.

RITENUTO CHE:

- in relazione alle tempistiche di esecuzione della procedura, non vi siano elementi decisivi sia a favore delle richieste di posticipo formulate dagli operatori che a favore della proposta di Snam FSRU Italia. Tuttavia, in considerazione del fatto che le capacità eventualmente non conferite in caso di procedura nel corso dell'inverno potranno essere rimesse a disposizione anche per periodi annuali già nel mese di luglio, in particolare ai sensi dell'articolo 5.7 del TIRG, secondo procedure analoghe e che comunque i corrispettivi di assegnazione coprono il costo del terminale, si ritiene opportuno procedere come prospettato da Snam FSRU Italia, limitando l'offerta, oltre al prodotto ventennale, ai prodotti di capacità con durata non inferiore a cinque anni;
- sia opportuno, tenendo conto delle osservazioni di alcuni soggetti espresse nell'ambito della consultazione, che la facoltà di optare per l'applicazione della tariffa di rigassificazione, in luogo del corrispettivo unitario a base d'asta, possa essere esercitata dai soggetti risultati aggiudicatari della capacità entro 15 giorni dalla pubblicazione della tariffa di rigassificazione per l'anno 2025;
- sia inoltre necessario precisare i criteri di valorizzazione delle offerte relative al medesimo prodotto ma aventi differente durata a fronte di richiesta di estensione, adottando a tal fine disposizioni analoghe a quelle definite al punto 6 della deliberazione 144/2023/R/gas;
- la rivalutazione annuale del corrispettivo di assegnazione contenuta nella proposta di Snam FSRU Italia sia coerente con la natura economica, distinta da quella tariffaria, del medesimo corrispettivo; infatti, sebbene i corrispettivi a base d'asta, così come i prezzi di riserva definiti dall'Autorità ai sensi del TIRG, siano definiti, tra l'altro, anche tenendo conto delle grandezze tariffarie, non ne seguono la logica in termini di determinazione e la formazione degli esiti economici delle procedure attiene in definitiva a dinamiche di mercato fondate sulla domanda e l'offerta;

- la proposta di procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del Terminale di Ravenna, come trasmessa da Snam FSRU Italia con comunicazione 22 dicembre 2023, sia coerente con il TIRG e i criteri già adottati dall’Autorità con le deliberazioni 28/2023/R/gas e 85/2023/R/gas;
- la proposta di codice di rigassificazione come trasmesso da Snam FSRU Italia con comunicazione 22 dicembre 2023 sia coerente con le disposizioni del TIRG e della deliberazione ARG/gas 2/10;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza e tenendo conto di quanto esposto nei punti precedenti, la proposta di procedura di primo conferimento della capacità di rigassificazione e la proposta di codice di rigassificazione del Terminale di Ravenna, nonché darne pubblicazione sul sito internet dell’Autorità

DELIBERA

1. di approvare, nei termini di cui in motivazione e con le precisazioni di cui al punto 3, la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del Terminale di Ravenna, come trasmessa da Snam FSRU Italia con comunicazione 22 dicembre 2023, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di codice di rigassificazione presentato da Snam FSRU Italia ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, trasmessa con comunicazione 22 dicembre 2023 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato B*);
3. di prevedere che Snam FSRU Italia ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione adotti i seguenti criteri per la selezione delle offerte relative ai prodotti inferiori ai venti anni:
 - le offerte per i prodotti che prevedono l’estensione della durata, nell’ambito del meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente, sono considerate per livelli di prezzo ulteriori a quelli indicati per un valore aggiuntivo pari al prodotto fra (i) la somma del livello indicato e il corrispettivo a base d’asta della procedura P_r ed (ii) il rapporto fra il numero n di anni di estensione richiesta e il numero minimo d di anni del prodotto, ossia 5 per il prodotto *quinquennale* e 10 per il prodotto *decennale*;
 - per ciascun prodotto di rigassificazione sono selezionate le offerte potenzialmente aggiudicatarie secondo il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente definito nella procedura di cui al precedente punto 1; nel caso di offerte potenzialmente aggiudicatarie che prevedono l’estensione della durata, il premio unitario di potenziale aggiudicazione è determinato pari a $P_n = \frac{P_0 \cdot d - P_r \cdot n}{n + d}$ dove P_0 è il premio unitario determinato in esito al meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente sulla base dei criteri definiti nella procedura di cui al punto 1 e tenuto conto di quanto specificato al precedente alinea;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam FSRU Italia S.r.l.;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini